



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO: Richiesta convenzione tirocinio corso di Laurea in Educazione Professionale
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.**

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO Enrica	Presidente
- PENNINI Ismaele	Consigliere
- OCCHETTA Elsa	"
- OCCHETTA Mauro	"
- FUSI Cristina	"

E' assente il Sig. Bazzoni Carlo Silvio

Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la documentazione pervenuta dalla Segreteria del Corso di Laurea in Educazione Professionale Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano – Sezione del corso presso la Fondazione Don Gnocchi, con la quale si chiede al Consorzio la disponibilità per lo svolgimento del tirocinio professionale della studentessa Trezzi Sara;
- RILEVATO che il suddetto tirocinio non comporta alcuna spesa per il Consorzio in quanto gli oneri assicurativi sia per i rischi di infortunio, invalidità, morte sia per la responsabilità civile verranno sostenuti dall'Università e dalla Fondazione Don Gnocchi come precisato nell'Art. 4 della bozza di Convezione, parte integrante e sostanziale di questo atto ;
- ESAMINATA la bozza di convenzione trasmessa dalla Fondazione Don Gnocchi quale sede del Corso di Laurea in Educazione Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano;
- VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, così come modificata dalla Legge 127 del 15.5.1997;
- VISTO l'allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 53 della succitata legge 8.6.1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica;
- CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di Convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso alla Fondazione Don Gnocchi, sede del Corso di Laurea in Educazione Professionale - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano, relativa allo svolgimento di tirocini professionali degli studenti;
- 2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la suddetta convenzione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione palese unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 8.6.1990 n. 142

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo con sede in Milano - via Gozzadini, 7, codice fiscale n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara, il 28/02/1943

E

.....
con sede legale in

codice fiscale n. d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentata dal

Dott/Dott.ssa. nato/a a, il

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti al tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art 18 della L.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e avviene a titolo di gratuità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste da progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

I tirocinanti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

- gli allievi frequentanti i corsi della Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi con la compagnia assicurativa CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (polizza infortuni e responsabilità civile n.718/1331);
- gli allievi che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università agli Studi di Milano con FONDIARIA-SAI S.p.A. (polizza responsabilità civile n. 0270.0803272.61) e con GENERALI (polizza infortuni n. 322344248).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), ed al soggetto promotore.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore/attuatore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per stendere la relazione finale;
- informare l'ente promotore/attuatore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti e gli operatori nello svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dall'Azienda al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura stessa. Al responsabile del Soggetto ospitante spetta l'onere di far conoscere al Soggetto promotore i rischi specifici presenti nella Sede operativa dove si svolgerà il tirocinio. In particolare:

- la valutazione dei rischi attinenti le attività svolte all'interno dell'Azienda, comprese quelle svolte da operatori tirocinanti;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati e alle normative di legge;
- l'informazione e formazione in relazione ai rischi evidenziati;
- la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, in funzione dei rischi della mansione cui verrà destinato il tirocinante.

Art. 7

La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data della sottoscrizione salvo disdetta di una delle due parti da prodursi con lettera raccomandata. In tal modo la scadenza si produrrà nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della lettera.

Milano, il _____

Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus
Per il Legale Rappresentante
Mons. Angelo Bazzari
Il Direttore Ce.F.O.S.
Dott. Saverio Lorini

Il Legale Rappresentante
Dott/Dott.ssa
